COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI

Deliberazione 8 gennaio 2026, n. 1

Visto l'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96;

Visto il decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e, in particolare, l'articolo 8, nel testo risultante dalla legge di conversione;

Vista la legge 9 gennaio 2019, n. 3;

Vista la deliberazione 3 maggio 2016, n. 2, con la quale questa Commissione ha approvato le linee guida per la redazione e presentazione dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici

Ritenuta la necessità di aggiornare le citate linee guida per la redazione e presentazione dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici al fine di fornire istruzioni operative e regole interpretative del quadro normativo di riferimento;

DELIBERA

di approvare le linee guida per la redazione e presentazione dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici come modificate, allegate alla presente deliberazione di cui fanno parte integrante.

La presente deliberazione è resa disponibile nell'apposita sezione del sito internet ufficiale del Parlamento italiano.

LA COMMISSIONE

Pres. Cristina Zuccheretti	Presidente
Cons. Maria Nicoletta Quarato	Componente
Cons. Cosimo D'Arrigo	Componente
Cons. Giovanni Orsini	Componente
Cons. Antonio Di Stazio	Componente

LINEE GUIDA

per la redazione e la presentazione dei rendiconti

dei partiti e dei movimenti politici

INDICE

PREMESSA 1

PARTE PRIMA

OBBLIGHI DI TRASPARENZA NELLA RENDICONTAZIONE DELL'ATTITIÀ DEI PARTITI POLITICI 2

1. PARTITI, MOVIMENTI POLITICI E ALTRI SOGGETTI TENUTI ALLA PRESENTAZIONE DEL RENDICONTO 2

1.1 - PARTITI E MOVIMENTI POLITICI 2

1.2 - LISTE ELETTORALI 4

1.3 - PARTECIPAZIONE IN FORMA AGGREGATA (LISTA COMUNE DI CANDIDATI) 5

1.4 - FONDAZIONI, ASSOCIAZIONI E COMITATI 6

2. PRESENTAZIONE DEL RENDICONTO 8

2.1 - TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEL RENDICONTO 8

2.2 - DIFFORMITÀ DEL RENDICONTO E SANATORIA 10

3. REDAZIONE DEL RENDICONTO, DOCUMENTAZIONE DI CORREDO E ALLEGATI OBBLIGATORI 11

3.1 - COMPOSIZIONE DEL RENDICONTO, DOCUMENTI INTEGRATIVI E MODELLI LEGALI 11

3.2 - ALLEGATI OBBLIGATORI E RELATIVA DOCUMENTAZIONE 12

4. STATO PATRIMONIALE 14

4.1 - ATTIVITÀ 14

4.2 - PASSIVITÀ 15

5. CONTO ECONOMICO 15

5.1 - PROVENTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 15

5.1.1. Quote associative annuali (voce A.1 del C.E.) 15

5.1.2. Contributi dello Stato (voce A.2 del C.E.) 16

5.1.3. Altre contribuzioni - In generale 16

5.1.4. Altre contribuzioni - Contribuzioni da persone fisiche (voce A.4 a) del C.E.) 20

5.1.5. Altre contribuzioni - Contribuzioni da persone giuridiche (voce A.4 b del C.E.) 20

5.1.6. Contribuzioni da associazioni, partiti e movimenti politici (voce A.4 b-bis del C.E.) ... *21*

5.2 - ONERI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA ... 21

5.2.1 Finalizzazione dei rimborsi e contributi all'attività politica, elettorale e ordinaria ... *22*

5.2.2. Quota destinata ad accrescere la partecipazione attiva delle donne in politica (voce B.10 del C.E.) ... *23*

6. RELAZIONE SULLA GESTIONE ... 24

7. NOTA INTEGRATIVA ... 25

8. VERBALE DI APPROVAZIONE ... 26

9. CERTIFICAZIONE ESTERNA ... 27

10. PUBBLICAZIONE SUL SITO *INTERNET* DEL PARTITO POLITICO ... 28

PARTE SECONDA

ATTIVITÀ DI CONTROLLO E VERIFICA, INADEMPIMENTI, SANZIONI ... 31

11. I POTERI DI CONTROLLO E DI VERIFICA ... 31

12. APPLICABILITÀ DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689 ... 33

13. GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI ... 34

13.1 - OMESSA PRESENTAZIONE DEL RENDICONTO E DEGLI ALLEGATI (ARTICOLO 9, COMMA 4, LEGGE N. 96 DEL 2012; ARTICOLO 1, COMMI 16 E 23, LEGGE N. 3 DEL 2019; ARTICOLO 8, COMMI 2 E 3, D.L. N. 149 DEL 2013) ... 35

13.2 – OMESSA PUBBLICAZIONE DEL RENDICONTO SUL SITO INTERNET (ARTICOLO 8, COMMA 3, D.L. N. 149 DEL 2013) ... 36

13.3 – DIFFORMITÀ DEI DATI CONTABILI (ARTICOLO 9, COMMI 4 E 5, LEGGE N. 96 DEL 2012; ARTICOLO 8, COMMI 3, 4 E 5, D.L. N. 149 DEL 2013) ... 38

13.4 – (SEGUE) DIFFORMITÀ DEI DATI CONTABILI: LA SANATORIA (ARTICOLO 9, COMMA 5, LEGGE N. 96 DEL 2012) ... 42

13.5 – OMESSA DESTINAZIONE DELLA QUOTA DI LEGGE A INIZIATIVE VOLTE AD ACCRESCERE LA PARTECIPAZIONE ATTIVA DELLE DONNE IN POLITICA ... 44

14. LA MISURA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ... 45

14.1 – SANZIONI IN MISURA FISSA ... 45

14.2 – SANZIONI IN MISURA GRADUABILE ... 46

14.3 – COMMISURAZIONE DELLE SANZIONI ... 46

15. RESPONSABILITÀ SOGGETTIVA PER GLI ADEMPIMENTI DI LEGGE ... 48

16. MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA SANZIONE ... 49

16.1 – RISCOSSIONE MEDIANTE DECURTAZIONE ... 50

16.2 – RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLO ESATTORIALE ... 51

17. CANCELLAZIONE DEL PARTITO DAL REGISTRO DEI PARTITI POLITICI ... 52

18. SANZIONE ACCESSORIA ... 53

PREMESSA

La Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici (di seguito Commissione) ha il compito - fra l'altro - di eseguire il controllo sul rendiconto e sui relativi allegati, con verifica estesa alla conformità delle spese effettivamente sostenute e delle entrate percepite alla documentazione prodotta a prova delle stesse, secondo le modalità stabilite dall'articolo 9, commi 4 e 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96 e successive modificazioni, in raccordo con quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con legge 21 febbraio 2014, n. 13, e dall'articolo 1, comma 16, della legge 9 gennaio 2019, n. 3.

Il presente documento ha lo scopo di fornire un ausilio ai soggetti tenuti all'osservanza degli obblighi anzidetti, al fine di consentire il corretto e completo adempimento delle attività di rendicontazione e di corredo documentale. In particolare, nei paragrafi seguenti sono illustrate istruzioni operative e regole interpretative del quadro normativo di riferimento.

PARTE PRIMA

OBBLIGHI DI TRASPARENZA

NELLA RENDICONTAZIONE DELL'ATTITIÀ DEI PARTITI POLITICI

1. PARTITI, MOVIMENTI POLITICI E ALTRI SOGGETTI TENUTI ALLA PRESENTAZIONE DEL RENDICONTO

1.1 - Partiti e movimenti politici

I partiti e i movimenti politici devono essere costituiti nella forma dell'associazione non riconosciuta il cui statuto rispetti i requisiti indicati dall'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149.

Tuttavia, non tutti i partiti o movimenti politici sono tenuti all'osservanza degli obblighi di trasparenza di cui alle presenti Linee guida. In particolare, sono soggetti al dovere di rendicontazione alla Commissione i partiti e movimenti politici che versino anche in una sola delle seguenti condizioni:

a) ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, abbiano richiesto ed ottenuto l'iscrizione nel Registro dei partiti politici di cui all'articolo 4 del medesimo decreto-

legge[1];

b) ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 6 luglio 2012, n. 96, abbiano conseguito i risultati elettorali che consentano di qualificarli come *"significanti"* ovvero:

- aver raggiunto almeno il 2% dei voti nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati;

- avere almeno un eletto alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, al Parlamento europeo o in un consiglio regionale o nei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Nei casi in cui un partito politico abbia beneficiato delle agevolazioni di cui agli articoli 11 e 12 del d.l. n. 149 del 2013 (ossia, rispettivamente: la detrazione dall'imposta dei redditi delle erogazioni liberali in favore di partiti politici; la destinazione volontaria del 2 per 1000 dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) l'obbligo di rendicontazione non cessa con la cancellazione dal Registro: ai sensi dell'articolo 8, comma 9, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149,

---

[1] Il decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 (convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13) all'articolo 4 istituisce il "Registro dei partiti politici" tenuto da questa Commissione; l'iscrizione e la permanenza nel Registro sono condizioni necessarie per l'ammissione dei partiti politici ai benefici previsti dagli articoli 11 (Detrazioni per le erogazioni liberali in denaro) e 12 (Destinazione volontaria del due per mille dell'IRPEF) del medesimo decreto-legge. Il combinato disposto degli articoli 5, comma 2, e 8 del d.l. n. 149/2013 estende ai partiti politici iscritti nel predetto Registro «*il controllo di regolarità e conformità di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 6 luglio 2012, n. 96*», nonché alle articolazioni regionali dei partiti politici iscritti nel predetto registro, dotate di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, che abbiano ricevuto, nell'anno precedente, proventi complessivi pari o superiori a 150.000 euro.

permane fino al terzo esercizio successivo a quello di percezione dell'ultima rata dei rimborsi elettorali.

Occorre tuttavia precisare che, sebbene alla presentazione del rendiconto siano tenuti sia i partiti politici iscritti nell'apposito Registro, sia quelli che - a prescindere da tale eventuale registrazione - possano qualificarsi come "significanti" nei termini anzidetti, il regime giuridico è diverso a seconda dei casi (v. par. 5.1.3, par. 13.1 e par. 17).

1.2 - Liste elettorali

Dai partiti o movimenti politici occorre tenere distinte le liste elettorali, le quali si differenziano per l'assenza del vincolo associativo, ossia perché non assumono la forma giuridica dell'associazione non riconosciuta.

L'articolo 9, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96, ha esteso le misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti anche alle «*liste di candidati che non siano diretta espressione dei partiti politici*». Quest'ultima precisazione appare necessaria alla luce della constatazione che se, piuttosto, si trattasse di una lista elettorale che costituisca la diretta espressione di un partito politico, sarebbe superfluo onerarla di attenersi alle prescrizioni di legge, restando la sua contabilità "assorbita" negli obblighi

comunque imposti al partito da cui dipende.

Ovviamente, il presupposto perché anche le liste elettorali siano tenute all'osservanza degli obblighi di trasparenza è che abbiano conseguito gli stessi risultati elettorali che consentono di qualificare come "significanti" i partiti politici (par. 1.1).

1.3 - Partecipazione in forma aggregata (lista comune di candidati)

Dalla lista elettorale "semplice" di cui al paragrafo precedente va tenuta distinta l'ipotesi in cui più soggetti politici partecipano in forma aggregata a una competizione elettorale, presentando una lista comune di candidati.

In tale evenienza, l'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, estende espressamente l'obbligo di avvalersi della società di revisione (comma 2) e quello di presentazione di rendiconto (comma 4) a «*ciascun partito e movimento politico che abbia depositato congiuntamente il contrassegno di lista*».

Analizzando queste previsioni alla luce del tenore complessivo del citato articolo 9, si deve concludere che – dal punto di vista oggettivo – gli obblighi di trasparenza diventano operativi solamente a condizione che la lista comune abbia superato le soglie di "significanza" illustrate nel par. 1.1. Dal punto di

vista soggettivo, gli obblighi di trasparenza non investono tutti gli aggregati, bensì solo quelli che, avendo la veste di partito o movimento politico, abbiano depositato congiuntamente il contrassegno di lista.

1.4 - Fondazioni, associazioni e comitati

L'articolo 1, comma 20, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, novellando il disposto di cui al comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, ha disposto l'equiparazione ai partiti e ai movimenti politici, con riferimento agli obblighi ad essi imposti, dei soggetti indicati in rubrica qualora ricorrano le seguenti condizioni:

«a) le fondazioni, le associazioni e i comitati la composizione dei cui organi direttivi o di gestione è determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici, o l'attività dei quali si coordina con questi ultimi anche in conformità a previsioni contenute nei rispettivi statuti o atti costitutivi;

b) le fondazioni, le associazioni e i comitati i cui organi direttivi o di gestione sono composti per almeno un terzo da membri di organi di partiti o movimenti politici ovvero persone che sono o sono state, nei sei anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali di

comuni con più di 15.000 abitanti, ovvero che ricoprono o hanno ricoperto, nei sei anni precedenti, incarichi di governo al livello nazionale, regionale o locale, in comuni con più di 15.000 abitanti;

c) le fondazioni, le associazioni e i comitati che erogano somme a titolo di liberalità o contribuiscono in misura pari o superiore a euro 5.000 l'anno al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni, di membri di organi o articolazioni comunque denominate di partiti o movimenti politici ovvero di persone titolari di cariche istituzionali nell'ambito di organi elettivi o di governo».

Conseguentemente tali soggetti – alle condizioni sopra indicate – sono sottoposti ai medesimi obblighi di presentazione del rendiconto e di trasparenza cui sono tenuti i partiti e i movimenti politici.

Sebbene la legge non indichi alcuna soglia di rilevanza o di significatività dei soggetti *"equiparati"*, si deve ritenere che, laddove il partito correlato all'ente *"equiparato"* non sia obbligato, in ragione della sua ridotta significatività, ad osservare le norme in tema di trasparenza, non avrebbe senso imporne il rispetto alla fondazione, all'associazione o al comitato.

Ai sensi del comma 4-*bis* del medesimo articolo, l'ipotesi di cui alla lettera *b*) non si applica agli enti del Terzo

settore iscritti nel relativo Registro unico nazionale istituito dall'articolo 45 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, ovvero agli enti "appartenenti" a una delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese. In breve, sono escluse dall'applicazione della normativa in questione le ONLUS e gli altri enti del terzo settore, nonché le fondazioni o associazioni religiose.

2. PRESENTAZIONE DEL RENDICONTO

2.1 - Termine per la presentazione del rendiconto

I partiti e gli altri soggetti che vi sono tenuti, come illustrato nel paragrafo 1, devono trasmettere il rendiconto e i relativi allegati obbligatori alla Commissione entro il 15 giugno di ogni anno, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 6 luglio 2012, n. 96, e dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149[2].

[2] In realtà, anche l'articolo 1, comma 16, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, prevede l'obbligo dei partiti e dei movimenti politici di trasmettere annualmente alla Commissione i rendiconti di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e i relativi allegati, corredati della certificazione e del giudizio del revisore legale, redatti ai sensi della normativa vigente. Tale previsione, però, non è assistita dall'individuazione di un termine entro cui adempiere. Stante l'unitarietà dell'apparato normativo, ancorché costituisca il risultato della stratificazione di interventi normativi successivi (v. par. 11), il termine per il deposito dell'anzidetta documentazione, decorso il quale si

La mancata presentazione del rendiconto, completo di ogni allegato previsto dalla legge, costituisce illecito amministrativo, ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della legge n. 96 del 2012 (v. par. 13.1) ed è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 12.000 a euro 120.000 prevista dall'art. 1, comma 23, della legge 9 gennaio 2019, n. 3[3].

Qualora il partito o movimento politico sia iscritto nel Registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, per il combinato disposto degli articoli 5, comma 2, e 8 del medesimo decreto-legge, deve altresì pubblicare sul proprio sito *internet* il rendiconto entro il 15 luglio di ciascun anno (v. par. 13.2). La legge prevede che tale adempimento dovrebbe compiersi «*dopo il controllo di regolarità e conformità di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 6 luglio 2012, n. 96*». Tuttavia, qualora le operazioni di controllo da parte della Commissione si dovessero protrarsi oltre il predetto termine, la norma va intesa nel senso che l'obbligo del partito di procedere alla pubblicazione del rendiconto deve essere ottemperato in ogni caso entro il 15 luglio dell'anno di presentazione,

---

applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 23 dello stesso articolo 1 della legge n. 3 del 2019, deve essere individuato nella data del 15 luglio stabilita sia ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge n. 96 del 2012, sia dall'articolo 5, comma 2, del d.l. n. 149 del 2013.

[3] La misura della sanzione pecuniaria è stata così modificata - secondo il principio *lex posterior derogat priori* - dall'art. 1, comma 23, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, rispetto all'originario importo di euro 200.000 previsto, per la medesima fattispecie, dall'art. 9, comma 4, della legge n. 96 del 2012.

salvo l'obbligo integrare tempestivamente tale pubblicazione con l'indicazione dell'esito del controllo.

2.2 - Difformità del rendiconto e sanatoria

Ai sensi dell'art. 9, comma 5, della citata legge n. 96 del 2012, ricevuto il rendiconto, la Commissione effettua anche la verifica della conformità delle spese effettivamente sostenute e delle entrate percepite alla documentazione prodotta a prova delle stesse. A tal fine, entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione del rendiconto, la Commissione invita i partiti e i movimenti politici interessati a sanare, entro e non oltre il 31 marzo seguente, eventuali irregolarità contabili da essa riscontrate.

A contrario, dalla disciplina in esame si ricava che non è possibile sanare l'illecito di omessa presentazione del rendiconto autonomamente previsto dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 149 del 2013, dall'articolo 1, comma 16, della legge n. 3 del 2019, nonché dall'articolo 9, comma 4, della legge n. 96 del 2012, giacché tale eventualità (la possibilità di sanare tardivamente l'irregolarità del rendiconto) è espressamente riservata solamente al caso di difformità delle spese effettivamente sostenute e delle entrate percepite rispetto alla documentazione prodotta di cui al successivo comma 5 di quest'ultima legge.

Entro e non oltre il 30 aprile dello stesso anno la Commissione approva una relazione in cui esprime il giudizio di regolarità e di conformità alla legge. La relazione è trasmessa ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che ne curano la pubblicazione nei siti *internet* delle rispettive Assemblee.

3. REDAZIONE DEL RENDICONTO, DOCUMENTAZIONE DI CORREDO E ALLEGATI OBBLIGATORI

3.1 - Composizione del rendiconto, documenti integrativi e modelli legali

Il rendiconto è composto dallo stato patrimoniale (par. 4) e dal conto economico (par. 5). Deve essere altresì corredato dalla relazione illustrativa (par. 6) e dalla nota integrativa (par. 7). Rappresentano ulteriori allegati obbligatori il verbale di approvazione del rendiconto (par. 8) e la relazione di revisione (par. 9).

I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2 e successive modificazioni, stabiliscono che il rendiconto di esercizio deve essere redatto secondo gli Allegati A, B e C della medesima legge. L'osservanza dei modelli si estende a tutte le voci e sottovoci in cui si articolano.

In calce al rendiconto va attestata la sua conformità alle risultanze contabili nonché la regolare tenuta dei libri contabili. Il documento deve essere debitamente sottoscritto dal tesoriere o dal rappresentante legale del partito[4].

Gli ulteriori obblighi contabili e di tenuta delle scritture che il rappresentante legale o il tesoriere del partito sono tenuti ad adempiere sono elencati nei commi da 5 a 10-*bis* del menzionato articolo 8 della legge n. 2 del 1997.

3.2 - Allegati obbligatori e relativa documentazione

I rendiconti devono essere corredati dalla documentazione idonea a provare le entrate percepite e le spese effettivamente sostenute.

Gli ulteriori allegati obbligatori sono indicati e dall'articolo 9, comma 4, della legge 6 luglio 2012, n. 96, che richiama - a sua volta - l'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2.

I documenti allegati al rendiconto dovranno essere resi disponibili in formato elettronico, e solo su richiesta della Commissione, anche in formato cartaceo, avendo cura di precisare, prima del deposito, che la documentazione

---

[4] Poiché sia il legale rappresentante sia il tesoriere sono tenuti all'adempimento degli obblighi di legge, è sufficiente che vi provveda anche uno solo dei due. Ma se entrambi non ottemperano a quanto prescritto, ciascuno andrà separatamente assoggettato alle relative sanzioni amministrative (v. par. 15).

prodotta, ove non nativa digitale, rechi l'attestazione del legale rappresentante o tesoriere del partito/movimento che «*il contenuto del supporto informatico riproduce integralmente i documenti depositati in copia cartacea*».

La documentazione idonea a giustificare le entrate percepite e le spese effettivamente sostenute (fatture, scontrini, quietanze, ricevute, note spese, estratti conto, ecc.) deve essere elencata in apposito documento distinto per voci e sotto-voci con indicazione dei relativi importi, rispettando lo schema di cui all'Allegato A della legge del 2 gennaio 1997, n. 2.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 8, comma 4, della legge n. 2 del 1997 e dell'articolo 9, commi 4 e 10, della legge n. 96 del 2012, al rendiconto devono essere allegati i bilanci delle imprese partecipate anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona, nonché, relativamente alle società editrici di giornali o periodici, ogni altra documentazione eventualmente prescritta dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

4. STATO PATRIMONIALE

4.1 - Attività

Nella sezione ***"Attività"*** dello Stato Patrimoniale, alla voce immobilizzazioni immateriali nette, è necessario dettagliare l'ammontare dei costi per attività editoriali, di informazione e di comunicazione.

Alla voce immobilizzazioni finanziarie devono trovare separata evidenza le partecipazioni in imprese rispetto agli altri crediti finanziari, con distinta indicazione per questi ultimi della loro esigibilità.

Le singole posizioni creditorie vanno elencate in base alla tipologia indicata nell'allegato A, distinguendo in base alla scadenza della loro esigibilità.

La voce depositi bancari e postali deve riportare l'ammontare della giacenza al 31 dicembre di ogni anno.

La nota integrativa deve indicare analiticamente l'eventuale uso, da parte del partito o movimento politico, di conti ad esso non intestati, ad esempio per la raccolta di donazioni telematiche o per pagamenti elettronici, allegando i relativi estratti conto.

Alla voce ***"Conti d'ordine"*** devono essere esposti eventuali fideiussioni, avalli e altre garanzie prestate in favore di terzi o ricevute da terzi.

4.2 - Passività

Nella sezione "***Passività***", la voce patrimonio netto deve essere in continuità con l'esercizio precedente.

Nelle voci "***Fondi per rischi ed oneri***" e "***Altri fondi***" occorre descrivere l'oggetto o la finalità dell'accantonamento.

Le singole "***Posizioni debitorie***" vanno elencate in base alle tipologie indicate nell'allegato A.

Alla voce "***Conti d'ordine***" devono essere esposte eventuali fideiussioni, avalli e garanzie prestate in favore di terzi o ricevute da terzi.

5. CONTO ECONOMICO

Come già detto, anche il conto economico del rendiconto deve essere redatto seguendo lo schema dell'Allegato A alla legge 2 gennaio 1997, n. 2.

Ferma restando l'osservanza dell'Allegato, si ritiene opportuno fornire chiarimenti in relazione alle seguenti voci.

5.1 - Proventi della gestione caratteristica

5.1.1. Quote associative annuali (voce A.1 del C.E.)

La dimostrazione delle entrate da quote associative va

resa con la presentazione di una distinta riepilogativa per importi delle riscossioni e dei versamenti effettuati sul conto corrente o in cassa nel corso dell'esercizio.

5.1.2. Contributi dello Stato (voce A.2 del C.E.)

A seguito della soppressione del rimborso delle spese elettorali, la voce «*contributi dello Stato*» corrisponde ai proventi dalla destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149.

Nella nota integrativa o nella relazione sulla gestione devono essere indicati il criterio contabile adottato ed eventuali discordanze rispetto ai dati pubblicati sul sito *internet* del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la relativa motivazione.

5.1.3. Altre contribuzioni - In generale

L'articolo 8, comma 10-*bis*, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, introdotto dall'art. 9, comma 23, lett. *c*, della legge 6 luglio 2012, n. 96, dispone che delle donazioni ricevute da qualsiasi soggetto e di qualsiasi importo è necessario annotare l'identità del donante.

Le contribuzioni devono essere eseguite con sistema di pagamento atto a garantire la tracciabilità dell'operazione.

L'elenco delle contribuzioni ricevute, recante i nominativi dei contribuenti e i relativi importi, deve essere allegato al rendiconto nella relazione di cui all'allegato B della legge n. 2 del 1997.

Dal rendiconto devono risultare analiticamente le contribuzioni in denaro, le prestazioni o altre forme di sostegno, complessivamente superiori nell'anno a euro 500,00 per soggetto erogatore. Le stesse devono essere annotate in apposito registro, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 11, legge 9 gennaio 2019, n. 3, ed essere pubblicate «*nel sito internet istituzionale del partito o movimento politico per un tempo non inferiore a cinque anni*».

Qualora i predetti contributi siano percepiti da partiti o movimenti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4 della legge decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, ai sensi del successivo dall'articolo 5, comma 3, i rappresentanti legali sono tenuti a trasmettere alla Camera dei deputati, con le modalità stabilite dalla Presidenza, l'elenco dei nominativi dei soggetti eroganti e l'importo, per la successiva pubblicazione sul sito *www.parlamento.it*.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 8 novembre 1981, n. 659, le contribuzioni, sia in denaro che in natura (beni e servizi), che superano la soglia di euro tremila nell'anno, devono essere riportate in un unico documento con sottoscrizione congiunta dell'erogante e

dell'erogato che va depositato presso la Presidenza della Camera dei deputati ovvero a questa indirizzato con raccomandata con avviso di ricevimento entro tre mesi dalla percezione del contributo o finanziamento. Nel caso di più contributi o finanziamenti provenienti dal medesimo soggetto, che soltanto nella loro somma annuale superino l'ammontare predetto, l'obbligo deve essere adempiuto entro il mese di marzo dell'anno successivo. Se trattasi di finanziamenti o contributi o servizi riguardanti la campagna elettorale, possono anche essere dichiarati a mezzo di autocertificazione dei candidati. Nell'ipotesi di contributi o finanziamenti di provenienza estera l'obbligo della dichiarazione è posto a carico del solo soggetto che li percepisce (tale prescrizione va riferita al solo caso in cui il soggetto erogante sia una persona fisica, stante il divieto di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, di cui si dirà a seguire). La disposizione in commento non trova applicazione nel caso di finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari. Le contribuzioni in questione devono essere riportate in un apposito elenco allegato alla relazione sulla gestione, con l'indicazione dei soggetti e del relativo importo erogato.

La violazione degli obblighi di cui al precedente capoverso ha rilevanza penale ai sensi dell'ultimo comma

del citato articolo 4 della legge 8 novembre 1981, n. 659.

Ai sensi del comma 12 dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, «*ai partiti e ai movimenti politici e alle liste di cui al comma 11, primo periodo, è fatto divieto di ricevere contributi, prestazioni o altre forme di sostegno provenienti da governi o enti pubblici di Stati esteri e da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettate a obblighi fiscali in Italia. È fatto divieto alle persone fisiche maggiorenni non iscritte nelle liste elettorali o private del diritto di voto di elargire contributi ai partiti o movimenti politici ovvero alle liste di cui al comma 11, primo periodo*».

Il decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, ha introdotto limiti quantitativi e ulteriori prescrizioni valevoli per le «*erogazioni liberali in denaro*» o comunque per la corresponsione di «*contributi in beni o servizi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, anche per interposta persona*». L'ampia formula impiegata da quest'ultima disposizione comprende in sé il concetto – tecnicamente più ristretto – di donazione di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2. Quindi, oltre alla necessità di annotare l'identità dell'erogante della contribuzione, vanno osservate le ulteriori specifiche prescrizioni illustrate nei paragrafi seguenti.

5.1.4. Altre contribuzioni - Contribuzioni da persone fisiche (voce A.4 a) del C.E.)

Le contribuzioni, sotto qualsiasi forma e modo erogate da persone fisiche in favore di un partito o movimento politico non possono eccedere, ai sensi dell'articolo 10, commi 7 e 7-*bis*, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, l'importo di euro 100.000,00 annui per ciascun contribuente. A tale limite si sottrae solamente il lascito *mortis causa*.

5.1.5. Altre contribuzioni - Contribuzioni da persone giuridiche (voce A.4 b del C.E.)

Ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, le contribuzioni, sotto qualsiasi forma e modo, erogate da soggetti diversi dalle persone fisiche in favore di un partito politico, non possono eccedere l'importo di euro 100.000,00 annui per ciascun contribuente.

I finanziamenti o contributi provenienti da società - nei limiti anzidetti e ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 2 maggio 1974, n. 195 - devono essere deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio. La violazione di tale norma integra una fattispecie penalmente rilevante.

Il divieto non si applica ai trasferimenti di denaro o di

natura patrimoniale effettuati tra partiti o movimenti politici (articolo 10, comma 8 ultimo periodo, del d.l. n. 149 del 2013).

Il partito che riceve somme da soggetti diversi dalle persone fisiche è tenuto ad allegare al proprio rendiconto la delibera dell'organo societario che ha approvato l'erogazione e il documento contabile idoneo a verificare la contabilizzazione del contributo medesimo (ad es.: libro giornale, partitario di sottoconto, prima nota, ecc.).

5.1.6. Contribuzioni da associazioni, partiti e movimenti politici (voce A.4 b-bis del C.E.)

In tale voce devono essere ricomprese anche le erogazioni, di qualunque importo, ricevute dalle fondazioni.

Inoltre, in sede di trasmissione del rendiconto il partito, deve comunicare l'elenco delle fondazioni e associazioni la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni del partito o movimento o dichiarazione negativa.

5.2 - Oneri della gestione caratteristica

La rendicontazione degli oneri della gestione caratteristica è soggetta agli obblighi di presentazione dei documenti giustificativi delle spese, come sopra

illustrati.

Dal contesto normativo si ricava che l'anzidetta documentazione deve avere data certa che consenta di ricondurre la spesa al periodo di riferimento.

Con particolare riferimento alle spese sostenute per la campagna elettorale e alle spese destinate ad accrescere la partecipazione delle donne alla politica si tenga conto delle ulteriori precisazioni.

5.2.1 Finalizzazione dei rimborsi e contributi all'attività politica, elettorale e ordinaria

I rimborsi e contributi devono essere «*strettamente finalizzati all'attività politica, elettorale e ordinaria*» del partito (articolo 8, comma 29, della legge 6 luglio 2012, n. 96).

Pertanto, non saranno considerate rendicontabili le voci di spesa, che in base ad un controllo estrinseco, non possano essere astrattamente riconducibili a tali finalità.

Per le locazioni passive del partito o per gli acquisti di immobili a titolo oneroso effettuati da persone fisiche o da società occorre fornire copia del contratto.

È fatto divieto ai partiti e ai movimenti politici di prendere in locazione o acquistare, a titolo oneroso, immobili di persone fisiche che siano state elette nel Parlamento europeo, nazionale o nei consigli regionali

nei medesimi partiti o movimenti politici. Il medesimo divieto si intende anche riferito agli immobili posseduti da società possedute o partecipate dagli stessi soggetti di cui al periodo precedente (articolo 8, comma 29, della legge n. 96 del 2012).

5.2.2. Quota destinata ad accrescere la partecipazione attiva delle donne in politica (voce B.10 del C.E.)

L'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, prevede l'obbligo di destinare una quota, pari ad almeno al 10% delle somme annualmente spettanti ai sensi dell'articolo 12 del citato decreto-legge (devoluzione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), a iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica. Pone altresì l'obbligo per i partiti ed i movimenti politici di introdurre nel rendiconto un'apposita voce nel Conto economico (voce B-10 Allegato A) al fine di dare espressamente atto dell'avvenuta destinazione delle quote dei rimborsi alle menzionate iniziative.

Ai partiti che non abbiano destinato l'anzidetta quota alla finalità sopraindicata la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad un quinto dell'intero ammontare delle somme a essi spettanti ai sensi dell'articolo 12 citato (v. par. 13.5).

Le somme con il predetto vincolo di scopo, se non impegnate o pagate nel corso dell'esercizio, dovranno essere collocate in apposito fondo vincolato dello stato patrimoniale di breve durata, esponendo le variazioni intervenute nella nota integrativa e riportando, altresì, i motivi che hanno determinato l'accantonamento.

Come deciso con delibera del 3 aprile 2025, a decorrere dall'esercizio 2025, la Commissione applicherà le sanzioni previste dalla legge ai partiti e movimenti politici che, sebbene siano stati sollecitati a formulare un circostanziato programma di utilizzo effettivo delle somme destinate ad accrescere la partecipazione attiva delle donne in politica, si limitino ad accantonarle con il vincolo di scopo.

6. RELAZIONE SULLA GESTIONE

Il rendiconto deve essere corredato da una relazione del legale rappresentante o del tesoriere sulla situazione economico-patrimoniale del partito o del movimento e sull'andamento della gestione nel suo complesso. Detta relazione deve essere articolata secondo il modello di cui all'allegato B alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, e deve riportare la firma autografa del rappresentante

legale o del tesoriere del partito[5].

Si rammenta la necessità di riportare nella relazione ogni singola informazione richiesta dalla legge.

Alla relazione deve essere allegato l'elenco delle contribuzioni rilevanti ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1981, n. 659, di cui si è detto nel paragrafo 5.1.3.

7. NOTA INTEGRATIVA

La nota integrativa a corredo del rendiconto deve essere redatta secondo il modello di cui all'Allegato C alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, e deve essere firmata dal rappresentante legale del partito.

Anche in questo caso, è necessario indicare ogni singola informazione richiesta dalla legge.

In particolare, con riferimento ai punti nn. 6 e 9 del predetto Allegato C, occorre precisare che, al fine di consentire alla Commissione di verificare l'insussistenza di condotte elusive dei limiti di legge in materia di finanziamenti (art. 10, commi 7 e 8, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149), il partito dovrà fornire

---

[5] In ordine alla responsabilità personale per l'omissione dell'obbligo anzidetto si richiama quanto illustrato nella nota n. 5, in calce al par. 3.2.

informazioni dettagliate e complete relative a eventuali fideiussioni, avalli e altre garanzie prestate in favore di terzi o ricevute da terzi.

Le medesime informazioni devono essere esposte anche con riferimento a eventuali prestiti provenienti da associati o da terzi, specificandone altresì il tasso applicato e il piano di rientro.

La nota integrativa deve indicare analiticamente l'eventuale uso, da parte del partito o movimento politico, di conti ad esso non intestati, ad esempio per la raccolta di donazioni telematiche o per pagamenti elettronici, allegando i relativi estratti conto.

8. VERBALE DI APPROVAZIONE

Il rendiconto deve essere corredato dal verbale di approvazione del rendiconto da parte del competente organo del partito o movimento politico ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

Il verbale dell'assemblea del partito o movimento politico che approva il rendiconto, deve riportare le firme del presidente e del segretario verbalizzante dell'assemblea, ovvero quelle di tutti i partecipanti.

9. CERTIFICAZIONE ESTERNA

Il combinato disposto di cui all'articolo 7 del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e all'articolo 1, comma 16, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, pone l'obbligo, tanto a carico dei partiti iscritti al registro di cui all'articolo 4 del d.l. n. 149 del 2013 (articolo 7 del d.l. n. 149 del 2013), quanto a carico di quelli comunque tenuti alla presentazione del rendiconto (articolo 1, comma 16, della legge 9 gennaio 2019, n. 3), di allegare al rendiconto una «*certificazione esterna*» resa da apposita società di revisione o da un revisore legale, che attesti la regolare tenuta della contabilità, la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, nonché la conformità delle scritture alle risultanze degli accertamenti eseguiti e alle norme che lo disciplinano.

L'obbligo di certificazione esterna è esteso dall'articolo 7, comma 2, del d.l. n. 149 del 2013 (a decorrere dall'esercizio 2014), alle articolazioni regionali dei partiti iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del decreto legge 149 del 2013, che hanno conseguito proventi complessivi pari o superiori ad euro

150.000. In tale caso trovano applicazione, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, della legge n. 96 del 2012.

Resta fermo, alla stregua del richiamato quadro normativo, che la società di revisione o il revisore unico di cui il partito si avvale, si atteggia come soggetto necessariamente terzo e non può assumere veste di organo di revisione interno in base alle scelte statutarie dello stesso.

10. PUBBLICAZIONE SUL SITO *INTERNET* DEL PARTITO POLITICO

L'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, dispone che «*i partiti politici assicurano la trasparenza e l'accesso alle informazioni relative al proprio assetto statutario, agli organi associativi, al funzionamento interno e ai bilanci, compresi i rendiconti, anche mediante la realizzazione di un sito internet che rispetti i principi di elevata accessibilità, anche da parte delle persone disabili, di completezza di informazione, di chiarezza di linguaggio, di affidabilità, di semplicità di consultazione, di qualità, di omogeneità e di interoperabilità*».

Con particolare riferimento all'attività di rendicontazione, il comma 2 del medesimo articolo

prescrive che il rendiconto di esercizio e i relativi allegati devono essere pubblicati sul sito *internet* del partito entro il 15 luglio di ogni anno.

La legge prevede che la pubblicazione deve avvenire dopo il controllo di regolarità e conformità di cui all'articolo 9, comma 4, della legge n. 96 del 2012. Tuttavia, tale controllo deve essere completato entro il medesimo 15 luglio di ciascun anno. Pertanto, la norma va intesa nel senso che il partito deve procedere alla pubblicazione nel termine di legge (15 luglio), salvo l'obbligo di integrarla qualora la Commissione esprima successivamente giudizio di non conformità.

A tal proposito si rammenta che, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del d.l. n. 149 del 2013, gli adempimenti per la trasparenza e l'accesso alle informazioni, trovano applicazione anche per le fondazioni e le associazioni che rientrino nel campo applicativo della norma.

Si rammenta, altresì, che gli obblighi di pubblicazione sopra descritti hanno carattere permanente. I documenti pubblicati devono essere costantemente aggiornati qualora intervengano modifiche successive a rilievi della Commissione e, gli stessi, non devono essere in alcun modo rimossi o modificati.

In osservanza dei principi di trasparenza e di elevata accessibilità alle informazioni relative all'attività dei partiti, enunciati dal richiamato articolo 5, comma 1,

con riferimento anche ai bilanci ed ai rendiconti dei partiti, va garantito l'accesso alle informazioni a chiunque lo richieda, mediante un'apposita sezione sul sito *web* visibile e di agevole consultazione.

Pertanto, la pubblicazione sul sito *web* del partito, del rendiconto e suoi allegati, deve avvenire avendo cura che ogni allegato sia fruibile mediante singolo *link*.

La violazione degli obblighi sopra illustrati costituisce illecito amministrativo (par. 13.2).

PARTE SECONDA

ATTIVITÀ DI CONTROLLO E VERIFICA, INADEMPIMENTI, SANZIONI

11. I POTERI DI CONTROLLO E DI VERIFICA

L'articolo 9, comma 4, della legge 6 luglio 2012, n. 96, dispone che la Commissione «*effettua il controllo di regolarità e di conformità alla legge del rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2,* […] *e dei relativi allegati*». Il successivo comma 5 aggiunge che «*nello svolgimento della propria attività, la Commissione effettua il controllo anche verificando la conformità delle spese effettivamente sostenute e delle entrate percepite alla documentazione prodotta a prova delle stesse*».

Con tenore pressoché identico, l'articolo 8, comma 1, del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, ribadisce che «*i controlli sulla regolarità e sulla conformità alla legge del rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive modificazioni, e dei relativi allegati, nonché sull'ottemperanza agli obblighi di trasparenza e pubblicità di cui al presente decreto, sono effettuati dalla Commissione*».

Da ultimo, l'articolo 1, comma 16, della legge 9 gennaio

2019, n. 3, ripete: «*i partiti e i movimenti politici trasmettono annualmente i rendiconti di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e i relativi allegati, corredati della certificazione e del giudizio del revisore legale, redatti ai sensi della normativa vigente, alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96*».

La stratificazione delle leggi nel tempo ha delineato, in modo sempre più preciso, i compiti e i poteri di controllo e di verifica attribuiti alla Commissione. Concorre alla loro specificazione un dettagliato elenco di illeciti amministrativi che, per l'appunto, la Commissione è chiamata a rilevare e sanzionare. Si tratta di due facce della stessa medaglia: stante l'irrilevanza giuridica di un controllo senza sanzioni per l'eventuale inadempiente, il perimetro delle verifiche che la Commissione è chiamata a compiere corrisponde alle fattispecie degli illeciti amministrativi che la stessa ha il potere di sanzionare.

In particolare, la Commissione accerta, anzitutto, che il rendiconto – completo di ogni allegato di legge (par. 3.2), della relazione sulla gestione (par. 6), della nota integrativa (par. 7), del verbale di approvazione (par. 8) e della certificazione esterna (par. 9) – sia stato tempestivamente depositato (par. 13.1) e pubblicato sul

sito *internet* del partito politico (par. 10).

Dopodiché, sulla documentazione prodotta la Commissione effettua due tipi di controllo: l'uno, di carattere formale, concernente la regolarità e conformità alle prescrizioni di legge; l'altro, di carattere sostanziale, avente ad oggetto il raffronto fra la documentazione prodotta e le voci di entrate e di spesa esposte nel rendiconto (par. 13.3).

12. APPLICABILITÀ DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689

L'articolo 8, comma 8, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, prevede che «*ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, nonché ai fini della tutela giurisdizionale, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, come modificato dall'articolo 14 del presente decreto, e salvo quanto previsto dal presente articolo*». L'articolo 22 della legge n. 689 del 1981 prevede, a sua volta, che l'opposizione avverso le ordinanze-ingiunzione emesse ai sensi dell'art. 18 è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1°

settembre 2011, n. 150.

Pertanto, i princìpi generali in materia, la procedura di contestazione degli illeciti, l'esercizio dei diritti di difesa dell'incolpato, le modalità di comminazione delle sanzioni e le eventuali impugnazioni sono regolati dalla legge in materia di "depenalizzazione", in quanto compatibile e nei limiti di quanto non diversamente disposto dalla legislazione speciale.

In particolare, l'articolo 8, comma 8, del d.l. n. 149 del 2013 aggiunge che alla presente materia «*non si applicano gli articoli 16 e 26 della medesima legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni*». Quindi, non è possibile procedere al pagamento della sanzione in misura ridotta né al pagamento rateale.

13. GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI

Il quadro complessivo delle fattispecie di illecito amministrativo di competenza della Commissione e delle relative sanzioni è il seguente.

13.1 - Omessa presentazione del rendiconto e degli allegati (articolo 9, comma 4, legge n. 96 del 2012; articolo 1, commi 16 e 23, legge n. 3 del 2019; articolo 8, commi 2 e 3, d.l. n. 149 del 2013)

In caso di omessa presentazione del rendiconto entro il 15 giugno, la Commissione contesta l'inadempimento al soggetto politico interessato entro e non oltre il 15 luglio di ogni anno (articolo 9, commi 6 e 7, legge 6 luglio 2012, n. 96,).

All'esito del procedimento istruttorio avviato con l'atto di contestazione, la Commissione, qualora ravvisi la sussistenza dell'illecito di cui all'art. 1, comma 16, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 12.000 a euro 120.000 prevista dal comma 23 del medesimo articolo[6].

Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, terzo periodo, della legge 6 luglio 2012, n. 96 e dell'articolo 1, commi 16 e 23, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, alla mancata presentazione del rendiconto deve ritenersi equiparato il caso della mancanza di uno degli allegati previsti dalla legge, ivi compresi il verbale di approvazione del rendiconto da parte del competente organo del partito o movimento politico e la relazione contenente la

[6] Detta disposizione ha tacitamente abrogato, secondo il principio *lex posterior derogat priori*, la sanzione in misura fissa di euro 200.000 tuttora formalmente prevista, per la medesima fattispecie, dall'art. 9, comma 4, della legge n. 96 del 2012.

certificazione esterna se prevista (v. par. 8 e 9)[7].

Ai partiti iscritti nel registro dei partiti politici di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, si applica anche la sanzione della cancellazione del soggetto inadempiente dal predetto registro (articolo 8, comma 2, d.l. n. 149 del 2013) (v. par. 17).

In caso di partecipazione ad una competizione elettorale in forma aggregata mediante la presentazione di una lista comune di candidati (v. par. 1.3), gli obblighi di cui all'articolo 9, comma 4, della legge n. 96 del 2012 gravano su ciascuno dei partiti o movimenti politici che abbia depositato congiuntamente il contrassegno di lista e non è possibile procedere ad una rendicontazione "unificata". Di conseguenza, in caso di inadempimento, l'applicazione della sanzione sopra indicata è estesa a ciascuno dei soggetti obbligati.

13.2 - Omessa pubblicazione del rendiconto sul sito internet (articolo 8, comma 3, d.l. n. 149 del 2013)

Ai partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.

---

[7] L'articolo 8, comma 2, del d.l. n. 149 del 2013, sembra considerare come a se stante il caso della «*inottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 7 del presente decreto*», concernente l'obbligo di allegare al rendiconto una «*certificazione esterna*» resa da apposita società di revisione o da un revisore legale. Tuttavia, la norma in commento non configura, in realtà, una autonoma fattispecie di illecito amministrativo, dal momento che tale certificazione rientra comunque fra i «*relativi allegati*» indicati dalla medesima disposizione di legge.

149, che non abbiano ottemperato all'obbligo (previsto dall'articolo 5, commi 1 e 2, del medesimo d.l. n. 149 del 2013) di pubblicare sul proprio sito *internet* il rendiconto e gli ulteriori allegati obbligatori previsti dalla legge, la Commissione procede alla contestazione ai sensi dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689[8].

In particolare, sono oggetto di obbligatoria pubblicazione, nei termini e nel senso indicato nel par. 10, dopo il controllo di conformità e di regolarità di cui all'articolo 9, comma 4, della legge n. 96 del 2012:

- il rendiconto di esercizio;
- la relazione sulla gestione;
- la nota integrativa;
- la relazione del revisore o della società di

---

[8] L'articolo 9, comma 7, della legge 6 luglio 2012, n. 96, prevede tuttora che la Commissione contesta ai partiti e movimenti politici, entro il 15 luglio di ogni anno, l'inottemperanza «*all'obbligo di pubblicazione nei siti internet del rendiconto e dei relativi allegati, previsto dal comma 20*». Tuttavia, anzidetto «*comma 20*» non è più vigente, in quanto abrogato dal d.l. 28 dicembre 2013, n. 149. Consegue che pure il comma 7 del medesimo articolo, la cui sopravvivenza formale sembra frutto di un inesatto coordinamento fra le diverse leggi stratificatesi nel tempo, deve ritenersi implicitamente abrogato *in parte qua*, restando invece vigente per quanto concerne la contestazione dell'omesso deposito del rendiconto (v. par. 13.1).

In particolare, quanto all'obbligo di pubblicazione del rendiconto sul sito *internet*, non può più ritenersi vigente il rinvio al «*termine di cui al comma 6*», cioè al 15 luglio di ogni anno, affinché si proceda alla contestazione. Diversamente opinando, si avrebbe il termine ultimo entro cui la Commissione dovrebbe procedere alla contestazione dell'inottemperanza corrisponderebbe esattamente a quello entro cui il partito politico è ancora in tempo per adempiere alle prescrizioni di legge.

Pertanto, in difetto di una norma che fissa un diverso termine per la contestazione dell'illecito amministrativo, trova applicazione la previsione generale contenuta nell'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo, quando non è possibile la contestazione immediata, «*gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento*».

revisione, ove prevista;

- il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio da parte del competente organo del partito politico.

All'esito del procedimento istruttorio la Commissione, se riscontra la sussistenza dell'illecito, applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 8, comma 3, d.l. n. 149 del 2013, consistente nella decurtazione di un terzo delle somme spettanti al partito ai sensi dell'art. 12 del medesimo d.l. n. 149 del 2013 (devoluzione volontaria del due per mille dell'imposta sulle persone fisiche).

13.3 - Difformità dei dati contabili (articolo 9, commi 4 e 5, legge n. 96 del 2012; articolo 8, commi 3, 4 e 5, d.l. n. 149 del 2013)

Come già anticipato, l'articolo 9, comma 4, della legge 6 luglio 2012, n. 96, dispone che la Commissione «*effettua il controllo di regolarità e di conformità alla legge del rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2,* […] *e dei relativi allegati*». Il successivo comma 5 aggiunge che «*nello svolgimento della propria attività, la Commissione effettua il controllo anche verificando la conformità delle spese effettivamente sostenute e delle entrate percepite alla documentazione prodotta a prova delle stesse*». Dunque, la Commissione

effettua due tipi di controllo: l'uno, di carattere formale, concernente la regolarità e conformità del rendiconto (e degli allegati) alle prescrizioni di legge; l'altro, di carattere sostanziale, avente ad oggetto il raffronto fra la documentazione prodotta e le voci di entrate e di spesa esposte nel rendiconto.

L'articolo 9 della legge n. 96 del 2012 non accompagna l'attribuzione alla Commissione di siffatto potere-dovere di controllo con la previsione di una sanzione amministrativa per il caso in cui le verifiche effettuate evidenzino delle difformità formali o sostanziali.

Nell'impianto originario, la rilevazione di una violazione (formale o sostanziale) si riverberava unicamente nella formulazione di una relazione contenente un giudizio negativo di regolarità e conformità alla legge. Detta relazione, tuttora prevista, è trasmessa ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che ne curano la pubblicazione nei siti *internet* delle rispettive Assemblee (articolo 9, comma 5, della legge n. 96 del 2012). L'esito del controllo va pubblicato anche sul sito *internet* del partito politico perché così si deve intendere l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, nella parte in cui prevede che detta pubblicazione debba avvenire «*dopo il controllo di regolarità e conformità di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 6 luglio 2012, n. 96*» (v. par. 10).

Tuttavia, con l'entrata in vigore del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, è stato introdotto - in aggiunta alla relazione contenente un giudizio negativo di regolarità e conformità - un apparato sanzionatorio (articolo 8, commi 3, 4 e 5) a presidio dell'osservanza delle prescrizioni relative alle modalità di tenuta delle scritture contabili di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2.

È evidente che le fattispecie applicative dell'articolo 9 della legge n. 96 del 2012 e dell'articolo 8 del d.l. n. 149 del 2013 sono sovrapponibili. Infatti, entrambe fanno riferimento all'osservanza dei criteri di redazione del rendiconto di cui all'articolo 8 della legge n. 2 del 1997 e, in concreto, le singole fattispecie degli illeciti amministrativi configurati dalla legge del 2013 sono tutti ascrivibili nell'ambito dei concetti di «*regolarità e di conformità alla legge*» e di «*conformità delle spese effettivamente sostenute e delle entrate percepite alla documentazione prodotta*» cui fa riferimento la legge del 2012.

Dunque, l'articolo 9 della legge n. 96 del 2012 e l'articolo 8 del decreto-legge del 2013 si integrano vicendevolmente e danno forma, unitariamente intesi, ad un unico *corpus* normativo.

Esaminando in dettaglio le singole fattispecie e le relative sanzioni, abbiamo che:

a) qualora, nella stesura del rendiconto, il partito politico non rispetti le prescrizioni relative alle modalità di tenuta delle scritture contabili di cui ai commi da 5 a 10-*bis* dell'articolo 8 legge 2 gennaio 1997, n. 2, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione di un terzo delle somme ad esso spettanti ai sensi dell'articolo 12 del d.l. n. 149 del 2013, concernente la destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (articolo 8, comma 3, d.l. n. 149 del 2013);

b) ove una o più voci del rendiconto di un partito non siano rappresentate in conformità al modello di cui all'allegato A alla citata legge n. 2 del 1997, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a un ventesimo delle somme ad esso spettanti in base all'anzidetto articolo 12 del decreto-legge n. 149 del 2013 (articolo 8, comma 4, del d.l. n. 149 del 2013);

c) ai partiti politici che nella relazione sulla gestione e nella nota integrativa abbiano omesso di indicare, in tutto o in parte, le informazioni previste dagli allegati B e C alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, o non le abbiano rappresentate in forma corretta o veritiera, la Commissione applica, per

ciascuna informazione omessa, non correttamente rappresentata o riportante dati non corrispondenti al vero, la sanzione amministrativa pecuniaria fino a un ventesimo delle somme ad essi spettanti ai sensi del citato articolo 12 del decreto-legge n. 149 del 2013, nel limite di un terzo dell'importo medesimo (articolo 8, comma 5, del d.l. n. 149 del 2013).

13.4 - (Segue) Difformità dei dati contabili: la sanatoria (articolo 9, comma 5, legge n. 96 del 2012)

Ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96, qualora il rendiconto (unitamente ai relativi allegati) sia stato tempestivamente presentato, ma dal suo esame emergano irregolarità contabili, la Commissione, entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione del rendiconto, invita il partito o il movimento politico interessato a sanarle entro e non oltre il 31 marzo seguente (articolo 9, comma 5, secondo periodo, della legge 6 luglio 2012, n. 96).

Per chiarezza, è utile puntualizzare che, poiché il rendiconto deve essere presentato entro il 15 giugno dell'anno successivo cui esso si riferisce, il termine del 31 marzo deve necessariamente riferirsi all'anno ulteriormente successivo. Quindi, ad esempio, se la Commissione rileva irregolarità contabili nel rendiconto relativo all'anno 2024, presentato entro il 15 giugno 2025, il termine per l'integrazione verrà a scadere il 31

marzo 2026. Entro il 30 aprile dello stesso anno la Commissione approva una relazione in cui esprime il giudizio di regolarità e di conformità alla legge e la trasmette ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che ne curano la pubblicazione nei siti internet delle rispettive Assemblee.

Poiché, come abbiamo chiarito nel paragrafo precedente, l'articolo 9 della legge n. 2 del 2012 e l'articolo 8 del d.l. n. 149 del 2013 si integrano vicendevolmente, l'anzidetta procedura di sanatoria riguarda anche le singole fattispecie di illecito amministrativo configurate dal legislatore del 2013, con la conseguenza che la contestazione degli illeciti sopra indicati (par. 12.3) potrà aver luogo solamente dopo che il partito inottemperante sia stato invitato a regolarizzare il rendiconto e siano inutilmente decorsi i termini per la sanatoria.

Nel caso in cui, nonostante l'invito alla regolarizzazione, permangano le omissioni o le difformità dei dati forniti rispetto alle scritture e ai documenti contabili, la Commissione – ai sensi dell'articolo 8, comma 4, primo periodo, d.l. n. 149 del 2013 – applica al partito una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo non dichiarato o difforme dal vero, mediante decurtazione delle somme ad esso spettanti *ex* articolo 12 d.l. n. 149 del 2013 (devoluzione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), ma

comunque entro il limite di un terzo dell'importo medesimo.

13.5 - Omessa destinazione della quota di legge a iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne in politica

L'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, impone ai partiti o movimenti politici che siano destinatari delle somme di cui all'articolo 12 del medesimo decreto-legge (devoluzione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), di destinarne annualmente una quota, pari ad almeno al 10%, a iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica (v. par. 5.2.2).

Ai partiti che non abbiano destinato l'anzidetta quota alla finalità sopraindicata la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad un quinto dell'intero ammontare delle somme a essi spettanti ai sensi dell'articolo 12 del medesimo d.l., n. 149 del 2013 (devoluzione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche).

Con delibera del 3 aprile 2025, a decorrere dall'esercizio 2025, la Commissione ha stabilito che applicherà la sanzione sopra indicata ai partiti e movimenti politici che, nonostante siano stati

sollecitati a formulare un circostanziato programma di utilizzo effettivo delle somme destinate allo scopo, continuino a riportare in rendiconto il loro mero accantonamento.

14. LA MISURA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

Le sanzioni amministrative di natura pecuniaria (quindi, con esclusione del caso disciplinato dall'articolo 8, comma 2, del d.l. n. 149 del 2013, di cui si dirà nel par. 17), in taluni casi sono previste in misura fissa proporzionale e in altri sono stabilite in misura graduabile in ragione della gravità dell'illecito con la sola predeterminazione del limite massimo (o del minimo), secondo lo schema seguente:

14.1 - Sanzioni in misura fissa

a. Omessa pubblicazione del rendiconto di esercizio sul sito *internet* del partito (articolo 8, comma 3, d.l. n. 149/2013): un terzo delle somme spettanti ai sensi dell'articolo 12 del d.l. n. 149 del 2013;
b. Violazione delle prescrizioni relative alle modalità di tenuta delle scritture contabili (articolo 8, comma 3, d.l. n. 149/2013): un terzo delle somme spettanti ai sensi dell'articolo 12 del d.l. n. 149

del 2013;

c. Difformità contabili (articolo 8, comma 4, d.l. n. 149/2013): misura pari all'importo non dichiarato o difforme dal vero, con il limite di un terzo delle somme spettanti ai sensi dell'articolo 12 del d.l. n. 149 del 2013.

14.2 - Sanzioni in misura graduabile

a. Omessa presentazione del rendiconto e degli allegati previsti dalla legge (articolo 1, comma 23, l. n. 3/2019): sanzione amministrativa pecuniaria da euro 12.000 a euro 120.000;

b. Non conformità all'Allegato A della legge 2 gennaio 1997, n. 2 (articolo 8, comma 4, d.l. n. 149/2013): sanzione amministrativa pecuniaria fino a un ventesimo delle somme spettanti ai sensi dell'articolo 12 d.l. n. 149/2013 (destinazione volontaria IRPEF);

c. Non conformità agli Allegati B e C della legge 2 gennaio 1997, n. 2 (articolo 8, comma 5, d.l. n. 149/2013): fino a un ventesimo delle somme spettanti ai sensi dell'articolo 12 d.l. n. 149/2013 (destinazione volontaria IRPEF), nel limite di un terzo dell'importo medesimo.

14.3 - Commisurazione delle sanzioni

L'articolo 8, comma 6, d.l. n. 149 del 2013 precisa che

le sanzioni applicate non possono superare nel loro complesso i due terzi delle somme spettanti ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto-legge (destinazione volontaria IRPEF). Tale previsione, però, si applica alle sole sanzioni prevista dal medesimo articolo 8, quindi con esclusione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 1, comma 23, della legge n. 3 del 2019 per il caso di omessa presentazione del rendiconto e degli allegati previsti dalla legge, che - come anzidetto - è compresa fra i limiti edittali da euro 12.000 a euro 120.000.

Il medesimo 8, comma 6, d.l. n. 149 del 2013 prevede che, nell'applicazione delle sanzioni, la Commissione tiene conto della gravità delle irregolarità commesse e ne indica i motivi. Tale previsione, a differenza dalla precedente, esprime un principio generale che può ritenersi applicabile anche nel caso che la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 1, comma 23, della legge n. 3 del 2019. Ovviamente, la norma trova applicazione nei soli casi di sanzioni in misura graduabile, giacché nei casi di sanzioni in misura fissa non residua alcuna discrezionalità nella determinazione della pena.

Come abbiamo già detto, nella presente materia non trovano applicazione gli istituti del pagamento in misura ridotta e del pagamento rateale della sanzione pecuniaria di cui agli articoli 16 e 26 della 24 novembre 1981, n.

689, stante l'esplicita esclusione prevista dall'articolo 8, comma 8, del. d.l. n. 149 del 2013.

15. RESPONSABILITÀ SOGGETTIVA PER GLI ADEMPIMENTI DI LEGGE

L'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, pone il dovere di rendicontazione a carico «*del legale rappresentante o del tesoriere*» del partito o del movimento.

Dal tenore letterale della norma si ricava che sia il legale rappresentante sia il tesoriere, ciascuno separatamente, possono adempiere alle prescrizioni di legge con la conseguenza che in caso di riscontrata omissione, la sanzione prevista dalla legge deve essere applicata a ciascuno dei due, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - secondo cui «*nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione*» - e dell'articolo 5, a mente del quale «*quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta*».

Occorre precisare che, rispetto ai responsabili personali della violazione, il partito si pone in posizione di

solidarietà. Infatti, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 689 del 1981 (applicabile in quanto esplicitamente richiamata dall'articolo 8, comma 8, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149; v. par. 12), se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di un ente privo di personalità giuridica (qual è il partito politico, costituito nella forma dell'associazione non riconosciuta) quest'ultimo «*è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta*».

Pertanto, l'ordinanza-ingiunzione va emessa nei confronti delle persone fisiche responsabili dell'illecito, con estensione dell'obbligo di pagamento della sanzione al partito o movimento politico, in quanto coobbligato solidale.

16. MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA SANZIONE

L'attuale sistema normativo, quale risulta dalle modifiche apportate da ultimo dal decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, prevede un sistema di riscossione delle sanzioni basato su un "doppio binario".

Giova precisare, al riguardo, che il pagamento della sanzione da parte del partito o movimento politico (anche

mediante la decurtazione della devoluzione volontaria del due per mille del reddito delle persone fisiche di cui si dirà subito appresso) comporta l'estinzione dell'illecito amministrativo e, di conseguenza, la liberazione da ogni obbligo pecuniario del legale rappresentante o del tesoriere personalmente responsabili (v. par. 15).

16.1 - Riscossione mediante decurtazione

Il combinato disposto dei commi 7 e 10 dell'articolo 8 del d.l. n. 149 del 2013 introduce un regime speciale di applicazione delle sanzioni, imperniato sulla compensazione fra la sanzione e i contributi spettanti ai partiti politici per effetto della devoluzione volontaria del due per mille del reddito delle persone fisiche previsto dall'articolo 12 del medesimo decreto-legge.

In particolare, il comma 10 prevede che le sanzioni di cui ai commi da 3 a 7 dello stesso articolo 8 sono comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze il quale riduce, nella misura disposta dalla Commissione, le somme di cui all'articolo 12 del d.l. n. 149 del 2013 «*spettanti per il periodo d'imposta corrispondente all'esercizio rendicontato cui si riferisce la violazione*».

Inoltre, il comma 7 precisa che - per fugare ogni dubbio circa la non obbligatorietà dell'anzidetto sistema di compensazione - «*qualora le inottemperanze e le*

irregolarità di cui ai commi da 2 a 5 siano state commesse da partiti politici che abbiano già percepito tutte le somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 12 e che non abbiano diritto a percepirne di nuove, la Commissione applica le relative sanzioni amministrative pecuniarie in via diretta al partito politico fino al limite dei due terzi dell'importo ad esso complessivamente attribuito ai sensi dell'articolo 12 nell'ultimo anno».

16.2 – Riscossione mediante ruolo esattoriale

L'articolo 8, comma 8, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 (così come modificato dall'articolo 7-*bis* del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25) prevede che «*la Commissione è autorizzata alla formazione del ruolo ai fini della riscossione coattiva a mezzo dell'agente nazionale della riscossione*».

Pertanto, qualora le somme non siano recuperabili mediante il sistema della compensazione illustrato nel paragrafo precedente, la Commissione procede alla formazione del ruolo esattoriale sulla base del quale l'agenzia delle riscossioni emetterà cartella di pagamento e potrà procedere alla riscossione forzata.

Come illustrato nel paragrafo precedente, la Commissione ricorre alla riscossione mediante ruolo esattoriale nell'ipotesi in cui il partito politico sanzionato abbia

già percepito tutte le somme ad esso spettanti ai sensi dell'articolo 12 d.l. n. 149 del 2013 e non abbia diritto a percepirne di nuove.

È quindi chiaro il *favor* del legislatore per la riscossione mediante decurtazione, evidentemente ritenuta di più facile realizzazione.

Il medesimo articolo prevede che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono versati in un apposito capitolo del bilancio dello Stato.

17. CANCELLAZIONE DEL PARTITO DAL REGISTRO DEI PARTITI POLITICI

In aggiunta all'apparato sanzionatorio fin qui esaminato, l'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, prevede altresì la sanzione amministrativa non pecuniaria della cancellazione del partito politico dal registro di cui articolo 4 del medesimo decreto-legge.

Tale sanzione si applica nel caso di omessa presentazione del rendiconto, della certificazione esterna e degli altri allegati obbligatori.

Sebbene il presupposto fattuale sia il medesimo previsto per l'applicazione della sanzione amministrativa

pecuniaria prevista dall'articolo 1, comma 23, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, ai soli fini di escludere la sanzione della cancellazione, l'incompletezza della produzione documentale può essere integrata, con effetto sanante, entro il successivo 31 ottobre.

Ovviamente, la sanzione è applicabile solamente ai partiti che sono iscritti nel menzionato registro. La cancellazione dal registro implica la decadenza dai benefici che in tale iscrizione trovano il loro presupposto, per il periodo d'imposta successivo.

La cancellazione non è ostativa alla presentazione, ricorrendone i presupposti, di una nuova domanda di iscrizione a valere per i periodi d'imposta ulteriormente successivi a quello per il quale è stata applicata la sanzione.

18. SANZIONE ACCESSORIA

Nel caso di omessa certificazione esterna (articolo 8, comma 2, decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149), coloro che svolgono le funzioni di tesoriere del partito o funzioni analoghe perdono la legittimazione a sottoscrivere i rendiconti relativi agli esercizi dei cinque anni successivi, ai sensi dell'articolo 8, comma 11, del medesimo d.l. n. 149 del 2013.